



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIALE LIGURIA ROZZANO"
VIALE LIGURIA, N.11 20089 ROZZANO (MI)

Infanzia V.le Liguria MIAA8FM017 Infanzia F.lli Cervi MIAA8FM028
Primaria Via F.lli Cervi MIEE8FM01C Secondaria I grado Luini V.le Liguria MIMM8FM01B

Rozzano, 29/04/2025

A tutti i docenti

Al personale ATA

AL DSGA

Agli alunni

Alle famiglie

Al RE

Al sito WEB

Agli ATTI

CIRCOLARE INTERNA N.211- A.S. 2024/2025

OGGETTO: Divieto di fumo nell'istituto

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n.104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si cita il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013 n. 104 che, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che:

- **È VIETATO fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto in qualsiasi orario;**
- **È VIETATO utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romagnolo